

Documento di analisi preventiva sulla  
composizione quali-quantitativa del  
consiglio di amministrazione e sul profilo  
teorico dei candidati alla carica di  
consigliere

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891  
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2  
Capitale Sociale € 185.180.541  
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia  
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo  
Banco Popolare Soc. Coop.  
[www.creberg.it](http://www.creberg.it)

Indice .....	3
Glossario .....	4
Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione .....	5
Premessa .....	6
La composizione del consiglio di amministrazione .....	7
Caratteristiche della banca .....	7
Composizione quantitativa .....	7
Composizione qualitativa .....	7
Profili professionali e nomina di consiglieri da parte dell'assemblea ordinaria.....	10

**Capogruppo:** Banco Popolare Società Cooperativa.

**Codice/Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato nel marzo del 2006 e successivamente modificato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

**Cod. civ./c.c.:** il codice civile.

**Consiglieri:** il consiglio di amministrazione dell'emittente.

**Creberg:** Credito Bergamasco S.p.A.

**Disposizioni Banca d'Italia:** le "Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario" emanate da Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e relative note applicative successive.

**EBA:** European Banking Authority.

**Linee Guida EBA:** Guidelines of Internal Governance del 27 settembre 2011.

**Regolamento Mercati:** Delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche.

**TUB:** il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T esto Unico Bancario).

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

# **Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione**

---

Banca d'Italia ha emanato

- ↳ in data 4 marzo 2008 le “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” (oggetto di chiarimenti nel febbraio 2009);
- ↳ in data 11 gennaio 2012 una nota ad oggetto “Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” inerente, in particolare, la valutazione quali-quantitativa ottimale degli organi di supervisione e gestione;

alla luce delle quali il consiglio di amministrazione di Credito Bergamasco è stato chiamato a

1. identificare la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e indipendenza);
2. verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva.

A riguardo il consiglio di amministrazione, nella seduta dell'8 marzo 2012, ha dato mandato al comitato indipendenti di procedere ad un'attività istruttoria alle valutazioni sub 1) e 2) a supporto dell'esame approfondito in punto da parte del consiglio stesso.

Al fine di assolvere al mandato ricevuto,

- ✓ avvalendosi del contributo delle competenti strutture della banca (in particolare Corporate Affairs/Segreteria Societaria);
- ✓ consultando la documentazione richiesta e messa a disposizione del comitato (in particolare: Statuto sociale, Codice Etico, Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, Regolamento Flussi Informativi, verbali delle sedute consiliari, Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123 *bis* del TUF, dati statistici relativi alle riunioni consiliari e alla presenza degli amministratori, date di invio/ricezione del materiale a supporto delle sedute, informative/documenti resi/forniti ai fini dell'aggiornamento normativo dei consiglieri, composizione, sedute e verbali dei comitati consiliari, *curricula vitae* dei consiglieri e autocertificazioni sul possesso dei requisiti, tabella relativa alle cariche ricoperte dagli stessi...);

il comitato indipendenti si è riunito in data 16 e 21 marzo 2012.

Alla luce del materiale analizzato, degli approfondimenti svolti e degli ulteriori dati raccolti, il comitato ha elaborato il seguente documento in ordine alla composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Credito Bergamasco.

In data 26 marzo 2012, il consiglio di amministrazione della banca ha

- fatto proprio il documento elaborato dal comitato indipendenti;
- proceduto alla verifica della rispondenza dell'effettiva composizione consiliare a quella quali-quantitativa ritenuta ottimale.

Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

In particolare, gli organi con funzione di supervisione e gestione (per Creberg il consiglio di amministrazione) sono chiamati a fissare gli orientamenti strategici e dare ad essi corretta attuazione nonché a definire le politiche di gestione e controllo dei rischi vigilando sul loro corretto funzionamento.

Al fine di assolvere correttamente le proprie funzioni, i componenti del consiglio devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti la funzione svolta, dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali competenze devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree operative della banca, dedicando tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Con l'intento di garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito, Banca d'Italia - nelle "Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario" e relative note applicative - pone particolare attenzione agli aspetti sopra brevemente riassunti, richiedendo che il consiglio di amministrazione determini la propria "composizione quali-quantitativa ottimale".

Il consiglio di amministrazione di Credito Bergamasco – previa istruttoria affidata al comitato indipendenti – ha approvato il presente documento nella seduta del 26 marzo 2012.



# La composizione del consiglio di amministrazione

---

## Caratteristiche della banca

Credito Bergamasco, in funzione delle dimensioni degli attivi, della quotazione in mercati regolamentati, della tipologia di attività svolta e dell'appartenenza ad un gruppo, può essere considerato una banca a medio livello di complessità.

## Composizione quantitativa

Lo Statuto della banca prevede che il consiglio di amministrazione sia formato da 12 a 17 componenti. L'assemblea degli azionisti del 16 aprile 2011 ha fissato in 16 il numero dei componenti.

La dimensione del consiglio di amministrazione della banca risulta in linea con i dati di sistema recentemente pubblicati dall'Autorità di Vigilanza nel documento "Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di *corporate governance*: tendenze di sistema e best practices osservate – dicembre 2011".

Il numero dei componenti è altresì coerente con istituti bancari simili.

Si valuta che l'attuale numero di consiglieri sia ottimale al fine di consentire l'approfondimento dei problemi e permettere a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica, anche con riferimento al funzionamento degli istituti comitati interni.

## Composizione qualitativa

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti e dallo Statuto sociale agli esponenti bancari (anche con riferimento a quelli investiti di particolari cariche), i componenti del consiglio di amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca.

Considerata la vocazione al servizio delle imprese e dei territori di riferimento, si reputa che nell'organo sociale debbano trovare espressione rappresentanze delle diverse componenti economiche presenti nelle aree di insediamento dell'istituto.

Inoltre, l'appartenenza ad un gruppo bancario e la sottoposizione all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare rendono particolarmente utile la presenza in consiglio di esponenti/rappresentanti della Capogruppo che garantiscano immediatezza al riporto tra il Banco Popolare ed il consiglio stesso.

## ***I ruoli all'interno del consiglio e indirizzi generali***

All'interno dell'organo amministrativo è possibile identificare diversi ruoli: il presidente, l'amministratore esecutivo, l'amministratore non esecutivo e l'amministratore indipendente.

Il presidente del consiglio di amministrazione svolge un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti - in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni - che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

Gli amministratori contribuiscono alla definizione degli indirizzi strategici ed alla gestione della banca collegialmente nell'ambito del consiglio e attraverso la loro partecipazione a specifici comitati. Fa eccezione l'amministratore delegato che agisce anche individualmente sulla base dei poteri attribuitigli dal consiglio.

Gli amministratori non esecutivi sono chiamati a svolgere una funzione dialettica, istruttoria e di monitoraggio anche all'interno dei comitati consiliari consultivi a cui sono chiamati a partecipare.

Gli amministratori che agiscono nell'ambito del comitato esecutivo non possono essere considerati come "esecutivi" in considerazione del numero e della tipologia delle deleghe attribuite al comitato

stesso per effetto sia di previsioni statutarie sia per le specifiche modalità di distribuzione delle deleghe tra organi delegati presso Creberg, che conferiscono all'amministratore delegato e al direttore generale (ove nominato) un ruolo di rilievo nella gestione sociale e un potere di impulso per l'attività del comitato esecutivo.

Nell'ambito del consiglio e/o dei suoi comitati, gli amministratori indipendenti costituiscono un presidio al rischio di conflitti di interessi, al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse. Ai sensi di legge (art. 147<sup>ter</sup> del TUF) e di Statuto, in consiglio di amministrazione devono essere presenti almeno due amministratori indipendenti. Considerati l'ormai costante presenza di un numero ben superiore di consiglieri dotati di tale requisito e l'obiettivo di adeguata integrazione tra competenze gestionali dirette e visione più distaccata dei diversi temi verificata nell'operatività, si valuta che, in generale, almeno un terzo degli stessi debba possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Attualmente, ai sensi dell'art. 37 della delibera Consob n. 16191/2007 (Regolamento Mercati), in considerazione dello *status* di società quotata sottoposta alla direzione ed al coordinamento di altra società quotata, il numero degli amministratori indipendenti deve essere almeno pari alla metà dei componenti.

Nell'individuazione dei candidati alla nomina di amministratore dovranno essere rispettate - con la prevista gradualità - le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, c.d. "quote rosa" (Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e Delibera Consob n.18098 dell'8 febbraio 2012).

Considerata, inoltre, l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il comitato esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo illeciti tali da compromettere la sussistenza dei predetti requisiti di onorabilità, non appaiano coerenti con l'incarico di amministratore di una banca o possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

### ***Le competenze professionali dei consiglieri***

Al fine di determinare la composizione qualitativa del consiglio di amministrazione, alla luce

- \* di quanto previsto dalla normativa di riferimento (in particolare TUB, TUF, Disposizioni di Vigilanza);
- \* delle indicazioni dell'EBA;
- \* della *best practice* di sistema;

è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie al consiglio nel suo complesso per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

Ritenuto che ciascun amministratore debba esprimere un'adeguata conoscenza (acquisita mediante l'esperienza pluriennale in qualità di esponente aziendale presso istituti di credito o finanziari o l'esercizio di attività imprenditoriale o professionale o l'insegnamento universitario in materie economiche ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso aziende, enti, istituzioni, fondazioni o associazioni) delle seguenti aree:

1. conoscenza del business bancario (credito, finanza, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, *bancassurance*);
2. conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario (mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali di sistema) sia dal punto di vista della dottrina aziendalistica che in relazione a dirette esperienze imprenditoriali;
3. conoscenza della materia contabile-finanziaria, fiscale-tributaria e giuridica, con particolare riferimento alla regolamentazione di settore (ambito creditizio e societario in generale);
4. conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, del capitale e della liquidità (funzioni di controllo, rischio di credito, rischio di mercato);
5. conoscenza dei principali aspetti di *corporate governance* e dei processi di gestione aziendale (bilancio, legale, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, conflitti di interesse, relazioni con *stakeholders*, gestione risorse, remunerazioni, responsabilità sociale d'impresa);
6. conoscenza della struttura e dell'organizzazione del Gruppo Banco Popolare;



7. conoscenza dei territori presidiati (della banca e del Gruppo) e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato;

si reputa opportuno che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, siano presenti soggetti:

- ↳ dotati di competenze manageriali (un numero adeguato di *manager* della banca o del Gruppo);
- ↳ rappresentativi dei territori di riferimento e/o delle relative realtà imprenditoriali;
- ↳ provvisti di professionalità diversificate in ambito giuridico, contabile, tributario, finanziario, di gestione e controllo dei rischi (anche nel rispetto di specifiche competenze richieste nell'ambito dei comitati consiliari);
- ↳ portatori di esperienze significative e consolidate di impresa e di banca;
- ↳ forniti del requisito di indipendenza (attualmente in numero pari ad almeno la metà del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Mercati).

Al fine di assicurare un proficuo confronto all'interno del consiglio - volto ad assumere decisioni consapevoli ed adeguatamente valutate - si ritiene opportuno che, per ciascuna delle aree di competenza identificate, siano presenti più soggetti con comprovate competenze. Il possesso di più competenze nelle diverse aree contribuisce inoltre ad un ulteriore arricchimento nell'attività consiliare.

Le specifiche professionalità e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

### **Disponibilità dei consiglieri**

È necessario che ogni consigliere sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte. Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno. Tale disponibilità deve essere maggiore per la parte dei consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei comitati consiliari.



## Profili professionali e nomina di consiglieri da parte dell'assemblea ordinaria

---

Il consiglio di amministrazione di Credito Bergamasco, nella seduta dell'8 marzo 2012, in considerazione

- della cooptazione del dott. Enrico Fusi (effettuata nella seduta consiliare del 17 ottobre 2011 a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Percassi);
- della rinuncia alla carica di consigliere di amministrazione del rag. Franco Menini (avvenuta con comunicazione ricevuta in data 7 marzo 2012);

ha approvato di sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti - convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 - la "nomina di amministratori in sostituzione di singoli componenti".

Tenuto conto

- ✱ della composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione ritenuta ottimale (così come definita nel presente documento);
- ✱ valutate le professionalità degli amministratori in carica e di quelli da sostituire;

il consiglio di amministrazione ritiene che i nominandi amministratori – al fine di garantire contributi qualificati nella prospettiva di una sempre più efficace azione dell'organo amministrativo – debbano avere le seguenti caratteristiche:

- almeno uno
  - ✓ indipendente, provvisto di professionalità diversificate in ambito giuridico, contabile, tributario, finanziario, di gestione e controllo dei rischi nonché portatore di esperienze significative e consolidate di impresa e di banca;
- almeno uno
  - ✓ esponente/rappresentante della Capogruppo che garantisca immediatezza al riporto tra il Banco Popolare ed il consiglio stesso, provvisto di professionalità diversificate in ambito giuridico, contabile, tributario, finanziario, di gestione e controllo dei rischi nonché portatore di esperienze significative e consolidate di impresa e di banca.

In applicazione di quanto previsto dalla nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, è opportuno che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di consigliere di amministrazione, comprenda un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali-quantitativa ottimale fornite dal consiglio di amministrazione con il presente documento.